

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS

REGOLAMENTO DEL FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE

E DEL SETTORE MUTUALITÀ MEDIATA CON ALTRE MUTUE

1. PREMESSA

- 1.1 La “Società nazionale di mutuo Soccorso Cesare Pozzo - ETS” (di seguito per brevità anche “Cesare Pozzo”) è una Società di Mutuo Soccorso che opera ai sensi della legge n. 3818 del 1886 e delle successive modifiche e integrazioni, Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 3/7/2017, con fine esclusivamente assistenziale in favore dei propri associati e del loro nucleo familiare.
- 1.2 Cesare Pozzo è regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministro della Salute del 31/3/2008 e successive modifiche di cui al Decreto Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 27/10/2009.
- 1.3 In attuazione dell'art. 1 dello Statuto sociale ed in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, ha istituito - in un'apposita sezione contabile separata - un Fondo Sanitario Pluriaziendale di cui all'art. 51 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni, in cui confluiscono tutte le risorse concordate dai singoli atti di Convenzione con le diverse Aziende datoriali, consentendo i benefici fiscali previsti dall'art. 51 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 917/86.
- 1.4 Cesare Pozzo è in grado di garantire, direttamente e/o eventualmente - ove si ritenesse più efficiente e/o efficace per gli assistiti - tramite convenzione con un ente gestore esterno la copertura sanitaria integrativa:
 - a) ai lavoratori subordinati, parasubordinati o in quiescenza (di seguito definiti, per brevità, “lavoratori”) ed eventualmente al loro nucleo familiare, concordata con le aziende (con l’eventuale contributo delle parti datoriali e dei rappresentanti dei lavoratori) attraverso la stipula di apposito atto di convenzione;
 - b) agli iscritti di altra società di mutuosoccorso, a condizione che la mutua di appartenenza aderisca a Cesare Pozzo ed in forza di apposito atto di convenzione. La copertura è erogabile previo versamento dei relativi contributi di assistenza sanitaria e nel rispetto di tutte le specifiche norme regolamentari della copertura.
- 1.5 Cesare Pozzo mette a disposizione una rete di strutture sanitarie convenzionate, in forma diretta e indiretta, al fine di garantire la massima affidabilità ed efficacia nell’assistenza.
- 1.6 Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare gli aspetti operativi contabili del Fondo Sanitario Pluriaziendale e del Settore Mutualità mediata con altre SOMS, in forza del rispettivo atto di Convenzione.
- 1.7 Nello specifico il presente regolamento disciplina:
 - i rapporti tra la Cesare Pozzo, le impresedatoriali e i relativi lavoratori, altra SOMS e i relativi soci;
 - le regole di funzionamento del Fondo sanitario Pluriaziendale e del Settore Mutualità mediata con altre SOMS;
 - le modalità di erogazione dei sussidi sanitari;
 - le modalità di versamento dei contributi associativi sanitari.
- 1.8 Essendo Cesare Pozzo un ente avente esclusivamente fine assistenziale, collettore dei contributi derivati da singoli atti di Convenzione, il presente regolamento contiene dei parametri di massima che tengono conto delle diversità di ogni singolo atto di Convenzione, ispirandosi allo Statuto sociale di Cesare Pozzo e alle compatibili disposizioni del Regolamento applicativo.

2. ISCRIZIONE ALLA CESARE POZZO - SEZIONE FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE

- 2.1 Le Aziende o SOMS che hanno sottoscritto gli appositi atti di Convenzione, per avvalersi della copertura sanitaria concordata, compilano e sottoscrivono contestualmente l'apposito modulo di adesione con il quale chiedono:
- a) che l'Azienda o SOMS sia iscritta a Cesare Pozzo come socio effettivo - persona giuridica;
 - b) che i propri lavoratori/soci siano iscritti a Cesare Pozzo come soci effettivi convenzionati, per avvalersi della copertura sanitaria concordata.
- 2.2 Al modulo di adesione dev'essere allegato l'elenco aggiornato e completo di tutti i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e/o altri dati che dovessero essere richiesti da Cesare Pozzo) dei lavoratori/soci. La mancanza o incompletezza dell'elenco non consentirà l'erogazione della copertura sanitaria concordata nell'atto di Convenzione.
- 2.3 L'iscrizione avrà decorrenza dalla data stabilita nell'atto di Convenzione sottoscritto e, in caso di primo versamento anticipato, avrà effetto dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato il pagamento del contributo associativo; mentre, in caso di primo versamento posticipato, l'iscrizione avrà effetto dal primo giorno del mese di riferimento, sempre nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dallo specifico regolamento assistenziale e salvo quanto ivi diversamente previsto ai fini della decorrenza.
- 2.4 I lavoratori/soci potranno iscrivere i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia solo se previsto dall'atto di Convenzione e alle condizioni ivi espressamente concordate.
- 2.5 Nel caso previsto dall'art. 2.4:
- a) il lavoratore/socio deve compilare e sottoscrivere un'autocertificazione riportando i nomi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente che intende far aderire e si impegna a versare i contributi associativi secondo le modalità e le scadenze previste nell'atto di Convenzione;
 - b) la copertura in favore dei familiari conviventi dovrà essere estesa all'intero nucleo familiare per tutta la durata prevista dall'atto di Convenzione, anche in caso di rinnovo.
- 2.6 Il lavoratore/socio è tenuto a dare comunicazione scritta a Cesare Pozzo - a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata - delle sopravvenute variazioni del nucleo familiare convivente. Ai fini della copertura, esse avranno effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione ricevuta dalla Cesare Pozzo.

3. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 3.1 I soci effettivi convenzionati e i soci effettivi-persone giuridiche hanno i diritti amministrativi previsti dall'art. 8 dello Statuto sociale.
- 3.2 A fronte del versamento dei contributi di assistenza sanitaria, i soci effettivi convenzionati beneficeranno della copertura sanitaria prevista dall'atto di Convenzione e dall'apposito Regolamento assistenziale.
- 3.3 I soci effettivi convenzionati e i soci effettivi-persone giuridiche sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto sociale, del presente Regolamento, del Regolamento assistenziale della copertura concordata nell'atto di Convenzione e delle compatibili disposizioni del Regolamento applicativo.

4. CONTRIBUZIONE

- 4.1 Le Aziende o SOMS, che hanno aderito a Cesare Pozzo e che hanno sottoscritto l'atto di Convenzione, verseranno a Cesare Pozzo l'importo dei contributi di assistenza sanitaria per tutti i lavoratori o per quelli della medesima categoria/soci in via posticipata e in 12 rate mensili entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun periodo di competenza. Per tutti gli atti di Convenzione – relativi all'istituzione di un fondo sanitario – il pagamento del primo contributo associativo è anticipato, con contestuale trasmissione delle anagrafiche.

- 4.2 Le Aziende o SOMS corrisponderanno:
- l'importo del contributo associativo concordato nell'Atto di Convenzione per ciascun lavoratore/socio;
 - l'importo del contributo associativo di competenza di ciascun lavoratore/socio, quale eventuale quota a suo carico o quale estensione della copertura ai familiari, operando la trattenuta dalla busta paga mediante apposita delegazione di pagamento.
- 4.3 Eventuali somme versate in eccesso si intenderanno definitivamente acquisite nella gestione autonoma e contabile di Cesare Pozzo per tacita rinuncia se non richieste entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'avvenuto incasso.
- 4.4 Il versamento, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, andrà effettuato dall'Azienda o SOMS mediante bonifico bancario collettivo - e/o altra eventuale modalità di pagamento tracciabile consentita dalle leggi vigenti in materia, se prevista dall'atto di Convenzione - per la generalità dei lavoratori/soci sul conto corrente indicata da Cesare Pozzo, con contestuale invio dell'apposito tabulato identificativo dei nominativi e codici fiscali dei lavoratori/soci ed eventuali familiari in copertura, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di Convenzione.

5. COPERTURA SANITARIA

- 5.1 La copertura sanitaria è valida per il lavoratore/socio e, se previsto dall'atto di Convenzione, per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 2.

6. NUOVI ASSUNTI/NUOVI SOCI – CESSATI

- 6.1 Le Aziende o SOMS si impegnano a versare i contributi associativi per i lavoratori nuovi assunti e per i nuovi soci, calcolati dal momento dell'assunzione/iscrizione, salve diverse previsioni dell'atto di Convenzione.
- 6.2 I nuovi assunti/soci usufruiranno della copertura alle medesime condizioni previste dall'atto di Convenzione, in proporzione ai contributi versati.
- 6.3 I lavoratori/soci cessati per i quali è stato comunque versato il contributo associativo usufruiranno della copertura fino alla fine dell'anno, salva diversa previsione dell'atto di Convenzione.
- 6.4 Le Aziende o SOMS dovranno mensilmente comunicare a Cesare Pozzo, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'atto di Convenzione, le variazioni sopravvenute (i cessati e/o i nuovi assunti/soci) e le generalità complete e/o altri dati che dovessero essere richiesti da Cesare Pozzo.

7. ASSISTENZA

- 7.1 Secondo quanto previsto dal regolamento assistenziale, le prestazioni assistenziali potranno essere erogate:
- in forma diretta, cioè con la possibilità per l'assistito di effettuare le prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate, senza anticipare la spesa la quale viene assunta da Cesare Pozzo o dall'eventuale ente gestore, o pagando soltanto eventuali quote o franchigie a suo carico come previsto dalle coperture concordate nell'atto di Convenzione;
 - in forma indiretta, cioè mediante rimborso successivo in base al tariffario della convenzione o ad altri parametri previsti nelle coperture concordate, delle spese sanitarie ovunque sostenute dai lavoratori/soci;
 - attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni presso il domicilio del lavoratore/socio.

8. ESCLUSIONI

- 8.1 Non sono sussidiabili, salvo diversa previsione dell'atto di Convenzione, le spese sostenute per:
- patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla domanda di ammissione, se inerenti direttamente al socio, o all'atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.4;
 - lesioni sofferte in seguito a proprie azioni volontarie;

- c) trasmutazioni e trasmutazioni del nucleo dell'atomo, vi comprese radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati ad attività professionale;
- d) eventi bellici.

9. DECORRENZA DELLA COPERTURA

9.1 La copertura sanitaria integrativa dei lavoratori/soci e dei loro familiari conviventi aventi diritto decorre dal primo giorno del mese dell'effettuato pagamento del contributo previsto dall'art. 4, salve diverse previsioni dell'atto di Convenzione.

10. SOSPENSIONE DELL'ASSISTENZA

10.1 In caso di mancato e/o inesatto versamento dei contributi dovuti, Cesare Pozzo ha diritto di sospendere automaticamente, senza avviso alcuno, l'erogazione delle prestazioni.

11. GESTIONE MUTUALISTICA

11.1 Cesare Pozzo si impegna a garantire la copertura oggetto dei piani sanitari con apposita separata gestione e con un autonomo centro di costo nell'ambito del proprio bilancio, assumendo in via definitiva nella propria gestione mutualistica tutti gli eventuali avanzi o disavanzi gestionali della copertura sanitaria integrativa.

11.2 La gestione mutualistica è improntata ai criteri di autosufficienza, avvalendosi la Cesare Pozzo di tutti gli strumenti operativi valutati più opportuni per contenere i rischi; tale gestione beneficerà e parteciperà dei fondi di riserva mutualistici nell'ambito del bilancio complessivo della Cesare Pozzo.

11.3 Le prestazioni previste nelle coperture e i relativi contributi di assistenza sanitaria potranno subire annualmente delle variazioni a seconda dell'andamento tecnico della gestione della copertura, documentabile dal rapporto contributi/erogazioni, o in base alla volontà delle parti.

11.4 Le condizioni potranno inoltre essere rinegoziate in qualsiasi momento nel caso in cui, per effetto di nuove condizioni contrattuali per i lavoratori, o di nuove disposizioni di legge, si riterrà opportuna e necessaria una revisione.

12. DURATA – RECESSO

12.1 La durata delle Convenzioni e degli accordi è di 3 anni, con possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore periodo triennale.

12.2 Può essere prevista una durata inferiore, annuale o biennale, con eventuale tacito rinnovo.

12.3 Cesare Pozzo, l'Azienda o SOMS potranno recedere dall'atto di Convenzione mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte entro il 30 settembre con effetto dal 1 gennaio successivo alla scadenza.

13. REGIME FISCALE

13.1 Cesare Pozzo, quale Società di Mutuo Soccorso iscritta all'anagrafe dei Fondi Sanitari, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 51, comma 2, lett. a) del DPR n. 917/86 e ss.mm.ii. che consentono la deducibilità dal reddito dei contributi associativi versati.

13.2 Il contratto o l'accordo o il regolamento aziendale dovrà risultare da apposito atto scritto e redatto in piena conformità alle disposizioni richiamate all'art. 13.1.

14. DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE

14.1 Contributi al fondo sanitario integrativo - *ex art. 51 DPR 917/1986*. Quando il socio, in seguito ad accordi o regolamenti aziendali, ha usufruito della piena detassazione delle somme conferite al fondo sanitario, la spesa sanitaria detraibile è solo quella rimasta effettivamente a carico del dipendente/socio.

14.2 Contributi associativi mutua tradizionale.

Quando il socio usufruisce della detrazione dall'imposta lorda del 19% delle quote associative versate con le modalità e nei limiti *ex art. 83, comma 5, D.Lgs 117/2017*, la spesa sanitaria detraibile è solo quella rimasta effettivamente a carico del socio.

14.3 Cesare Pozzo provvederà, direttamente o tramite l'eventuale ente gestore, a fornire annualmente al socio un estratto conto (eventualmente anche in modalità elettronica) che indicherà le spese sanitarie effettivamente rimborsate, oltre a quelle fruito in forma diretta.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI

15.1 A seguito dell'adeguata informativa scritta rilasciata da Cesare Pozzo e al consenso per il trattamento dei dati personali sottoscritto al momento della iscrizione, tutte le informazioni e i documenti richiesti alle Aziende/SOMS ed ai lavoratori/soci sulla base del presente Regolamento, sono tutelati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

16. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

16.1 È esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, di Cesare Pozzo e/o dell'ente gestore quando previsto, per eventuali danni arrecati al lavoratore/socio e/o ai familiari aventi diritto a seguito delle prestazioni erogate presso strutture sanitarie o da professionisti convenzionati con Cesare Pozzo.

16.2 L'Azienda/SOMS si obbliga a manlevare e tenere indenne Cesare Pozzo da qualsivoglia responsabilità relativa alle prestazioni erogate presso strutture sanitarie o da professionisti convenzionati con Cesare Pozzo.

17. RINVIO

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto sociale, il Regolamento assistenziale della copertura concordata nell'atto di Convenzione e, per quanto compatibile, il Regolamento applicativo.